

## **Regolamento per l'elezione degli organi dell'ANDA**

### **NORME GENERALI**

Art. 1 - Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le norme per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo (CD), del Collegio dei Probiviri (CdP) e dei Responsabili dei Comitati Consultivi (RCC).

Art. 2 - Possono essere eletti dall'Assemblea a comporre il CD, il CdP e l'RCC tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale per l'anno in cui si svolgono le elezioni e che siano associati da almeno un triennio.

Art. 3 - L'Assemblea ordinaria elegge con votazione segreta il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e i Responsabili dei Comitati Consultivi. Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

a) i Soci che abbiano liti pendenti con l'ANDA;

b) i Soci che abbiano compiuto palesi e riconosciuti atti di ostilità e di boicottaggio verso l'ANDA.

### **CANDIDATURE**

Art. 4 - La comunicazione per la presentazione delle candidature viene inviata ai Soci mediante posta elettronica e avviso da pubblicare nell'area riservata del sito dell'ANDA, almeno un mese prima dell'Assemblea ordinaria. I Soci, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, possono presentare la propria candidatura con e-mail indirizzata al Presidente, esprimendo per iscritto la loro disponibilità a fare parte del CD, del CdP e del RCC, entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione. Le candidature saranno poi presentate durante l'Assemblea ordinaria.

### **COMMISSIONE ELETTORALE**

Art. 5 - La Commissione elettorale, nominata durante l'Assemblea ordinaria e individuata attraverso la disponibilità degli associati, è composta da 3 (tre) Soci e 2 (due) Supplenti dell'ANDA non candidati che nominano, al loro interno, il Presidente e il Segretario verbalizzante. La commissione esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità, e compila la lista dei candidati in ordine alfabetico.

### **OPERAZIONI E MODALITÀ DI VOTO**

Art. 6 - Le operazioni di voto si tengono in tempi e modi stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo e possono svolgersi anche in modalità online su piattaforma certificata. L'elettorato attivo è composto dai Soci in regola con il versamento della quota annuale, per l'anno in cui si svolgono le elezioni, entro la data dell'Assemblea ordinaria (in deroga all'art. 6 dello Statuto).

Art. 7 - Il Socio elettore ha diritto di esprimere sulla scheda un numero massimo di 2 (due) preferenze per il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, mentre 1 (una) preferenza per i Comitati Consultivi.

Art. 8 - Qualora le elezioni si svolgano in presenza, il Presidente della Commissione elettorale, o chi ne fa le veci, ammette i Soci al voto, previa loro identificazione e verifica dei requisiti, consultando l'apposito elenco redatto dalla medesima Commissione. Un componente della Commissione annota, accanto al nome del Socio votante, l'avvenuto esercizio del voto. La Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di voto e ratifica i nomi degli eletti.

Art. 9 - Le elezioni si possono svolgere anche con voto elettronico – modalità online – tramite piattaforma certificata.

Art. 10 - In entrambe le modalità (in presenza e online), possono votare soltanto i Soci in regola con il versamento della quota sociale alla data dell'Assemblea ordinaria (in deroga all'art. 6 dello Statuto).

#### SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 11 - Qualora le elezioni si svolgano in presenza, all'ora prestabilita il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione. Procede quindi alla verifica della corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei Soci votanti. Dopo la chiusura della votazione ha inizio lo spoglio delle schede votate, verificando la regolarità del voto espresso e quindi annunciando i nomi di tutti i candidati votati sulla stessa scheda per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri e per i Responsabili dei Comitati Consultivi.

Art. 12 - Qualora le elezioni si svolgano con modalità online, i risultati certificati dalla piattaforma vengono poi ratificati dalla Commissione elettorale.

#### ELETTI

Art. 13 - A cura del Segretario verbalizzante della Commissione elettorale, viene redatto apposito verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti del Seggio, dal quale risulta l'elenco, in ordine decrescente, dei voti riportati da ogni singolo candidato. Sono altresì indicate le schede nulle e le schede bianche. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Qualora più soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede al sorteggio (art. 11 dello Statuto).

#### NORME TRANSITORIE

Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento è rinviato alle norme statutarie.